

## **TI\_GERICHTE 52.2003.70 vom 18. März 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.70](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.70)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.70 du 18 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.70 del 18 marzo 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

lett. c ed e RLALMC); che la trattenuta del documento di legittimazione dello straniero da allontanare prevista all'art. 14 cpv. 3 LDDS è senz'altro assimilabile per analogia, in ragione dei suoi effetti, al deposito dei documenti previsto dall'art. 2 LALMC quale provvedimento sostitutivo della carcerazione; che, se gli art. 4 e 31 LALMC, assegnando la competenza su ricorso al GIAR in materia di misure coercitive, fanno riferimento alla carcerazione di cui all'art. 13c cpv. 2 LDDS, l'art. 32 LALMC ne estende la competenza a tutte le altre decisioni dell'autorità amministrativa, tra le quali devono rientrare per analogia anche le misure messe in atto in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LDDS; che la competenza del GIAR a statuire sulla vertenza era quindi data; che, per i motivi già esposti nella sentenza del GIAR, cui si rinvia per brevità (ad 2 pag. 4), la Polizia cantonale non ha agito con modalità procedurali scorrette o violato i diritti dell'interessato; che, in particolare, la necessità di mettere al sicuro i documenti di legittimazione è una misura che non dev'essere preliminarmente intimata per iscritto all'interessato tramite decisione (Wisard, *Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile*, pag. 242 e rinvii, in particolare DTF 109 Ia 146 consid. 8); che la mancata assegnazione di un termine alla Polizia cantonale per prendere posizione in merito al "reclamo" inoltrato al GIAR non ha certo violato i diritti dell'insorgente; che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione è sicuramente interessata alla presente procedura, il sequestro del passaporto essendo misura atta ad assicurare l'esecuzione di una propria decisione, e meglio la partenza di \_\_\_\_\_, sicché la decisione del GIAR di chiederne le osservazioni appare corretta; che non vi sono motivi per ritenere che la presa di posizione del suddetto ufficio sia in qualche modo assimilabile ad una perizia, quindi è a ragione che il ricorrente non è stato invitato a formulare quesiti; che la decisione impugnata rispetta inoltre il principio della proporzionalità; che, in effetti, \_\_\_\_\_ ha tentato più volte di rinviare la propria partenza dal territorio cantonale, inoltrando diversi ricorsi defatigatori (v. STF 13 novembre 2002 e STA 7 febbraio 2003); che in queste circostanze, la polizia non poteva fare altro che sequestrare cautelativamente il passaporto all'interessato prima che egli mettesse in atto altri espedienti per opporsi al suo allontanamento, non da ultimi l'occultamento o la distruzione del documento di identità; che, non avendo lasciato il territorio cantonale entro il 31 dicembre 2002, al momento dell'interrogatorio di polizia del 20 gennaio 2003 il ricorrente si trovava in una situazione irregolare; che il fatto che contro l'assegnazione del termine di partenza l'insorgente ha inoltrato ricorsi irricevibili e che il dipartimento è ora intenzionato a fissargli un nuovo termine per lasciare il cantone non rende certo legale la sua

permanenza: sostenerlo significa distorcere volutamente la realtà dei fatti; che a ragione il GIAR ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, stante che il ricorso era in effetti privo di esito favorevole sin dall'inizio: chiedere una presa di posizione alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e permettere al ricorrente di prendere posizione in merito non ha nulla a che vedere con la fondatezza del gravame; che respingendo tale domanda entro breve termine contemporaneamente al giudizio di merito, il GIAR non ha violato la procedura in materia di assistenza giudiziaria (art. 5, 11 Lag); che, infine, contrariamente a quanto assume l'insorgente, la procedura in materia di misure coercitive agli stranieri non è esente da spese; che, stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto, così come la pedissequa domanda di assistenza giudiziaria, il gravame essendo manifestamente destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag); che tassa e spese di giustizia, proporzionate anche in questa sede al dispendio causato dalla vertenza, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 LDDS; 2, 6, 32 LALMC; 2 RLALMC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; 5, 11, 14 Lag; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a \_\_\_\_\_ nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.